

Salerno, **12/09/2017** Prot. **1502**

Vs. Rif. _____

Ns. Rif. _____

(da citare nella risposta)

Oggetto: Gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, di n. 2 (due) «*Contratti di smaltimento rifiuti*», ossia contratti in forza dei quali la Stazione appaltante si impegna a smaltire presso i propri impianti, entro limiti e modalità imposti dalla legge e dalla *Lex specialis* di gara, i rifiuti liquidi conferiti dall'aggiudicatario-contraente – **CIG: 7149090FAF e 7149116527** –

Risposta a Vs. quesiti inoltrati a mezzo nota pec del 08.09.2017.

In riscontro alla nota pec del 08.09.2017 (indicata in oggetto), il sottoscritto **Ing. Domenico Sicignano**, in qualità di R.U.P. della gara indicata, rende chiarimenti ai quesiti che seguono.

1) QUESITO N. 1

«Il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte, in quanto discordante tra i diversi elaborati di gara (sull'avviso pubblicato sulla GUUE il termine è fissato per il 15/9/2017, mentre su tutti gli altri elaborati il termine è il 18/9/2017)».

RISPOSTA:

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte finalizzate alla partecipazione alla gara è quello indicato nel testo pubblicato sulla G.U.R.I., ossia il 18.09.2017 (diciotto/settembre/duemiladiciassette), ore 13,00 (tredici/00).

2) QUESITO N. 2

«L'art. 3 del Capitolato Speciale di gara richiama, per le prestazioni secondarie, il corrispettivo in denaro che, non versandolo per la sottoscrizione dei contratti, devono compensare tali prestazioni. Si potrebbe conoscere l'importo? Serve per valutare se compensabili con le prestazioni da eseguirsi».

RISPOSTA:

In fase di esecuzione del contratto, l'aggiudicatario-contraente, in luogo di pagare alla S.A. le somme dovute per il trattamento dei rifiuti liquidi a quest'ultima conferiti a norma dell'art. 2, co. 1, del Bando, è chiamato a smaltire i rifiuti prodotti dalla Stazione appaltante (codici CER 190812 e CER 190801) fino alla concorrenza di un valore di smaltimento (calcolato al prezzo di € 127,00 a tonnellata) avente importo identico a quello (fissato in base al "rialzo" offerto in sede di gara) di trattamento dei rifiuti liquidi conferiti dall'aggiudicatario alla S.A.. Tanto perché i contratti messi a gara sono ideati e strutturati al fine di far perfettamente corrispondere il valore economico della «prestazione principale» e di quella «secondaria». Le parti contraenti (S.A. ed aggiudicatario) infatti dovranno, secondo correttezza e buona fede, "cooperare" affinché, alla scadenza dei detti contratti, si raggiunga siffatta "parità/corrispondenza" economica tra le prestazioni principale e secondaria. Qualora, alla scadenza naturale dei contratti (fissata in 24 mesi: art. 3, co. 1, Bando), dovesse esistere uno "sbilanciamento" di valore tra le due prestazioni, è previsto un prolungamento del contratto di ulteriori 6 mesi (art. 3, co. 2, Bando) al fine di consentire il "pareggio" del valore economico delle stesse. Decorso siffatto ulteriore periodo di "ultra-durata", il contratto cessa e le prestazioni "residue" non erogate/ricevute rimarranno ad esclusivo carico del pretendente.

3) QUESITO N. 3

«L'art. 10 del bando di gara indica che l'appalto sarà aggiudicato al contraente che avrà offerto il prezzo più alto quale corrispettivo per lo smaltimento. L'offerta che dovranno produrre i concorrenti non dovrà essere composta dalle voci "smaltimento" e "trasporto"? Se così fosse, l'appalto non verrà aggiudicato a chi, complessivamente (trasporto + smaltimento) avrà proposto il prezzo più basso? Oppure verrà aggiudicato soltanto al concorrente che avrà offerto il solo costo di smaltimento più alto, indipendentemente dall'offerta del trasporto?».

RISPOSTA:

L'art. 10 del Bando di gara va letto in uno all'art. 5 del Bando stesso ed agli artt. 1, 2 e 3 del Capitolato speciale. Dal combinato disposto di siffatti articoli, emerge palese che:

- la «prestazione principale» dell'appalto consiste nel conferimento di rifiuti liquidi (**CER 161002 e CER 190703**, come da tabella riportata nell'art. 2 del Capitolato speciale) da parte dell'aggiudicatario alla S.A., la quale provvederà al trattamento/smaltimento degli stessi;
- la «prestazione secondaria» consiste nelle attività di "caricamento (...) prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti aventi i seguenti codici CER 190812 «Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali» diversi da quelli di cui alla voce e CER 190801 «Vaglio»". Siffatta prestazione secondaria dovrà essere erogata dall'aggiudicataria in favore della S.A. (l'aggiudicataria dovrà, cioè, provvedere a caricare, prelevare, trasportare e smaltire i CER 190812 e 190801 prodotti dalla S.A.).



- l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che offrirà il prezzo più alto quale corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti liquidi che, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario-contrante stesso conferirà alla S.A. («prestazione principale») affinché quest'ultima provveda al trattamento/smaltimento degli stessi.

In altri termini, i contratti messi a gara saranno aggiudicati al concorrente che si sarà dichiarato disposto (offerta economica) ad offrire l'importo maggiore per il conferimento di "propri" rifiuti liquidi (CER 161002 e CER 190703) alla S.A. In forza dell'aggiudica dei contratti a gara, l'aggiudicatario-contrante avrà titolo a conferire siffatti rifiuti liquidi (CER 161002 e CER 190703), che la S.A. tratterà e smaltirà, ma, invece di pagare alla S.A. un corrispettivo in denaro per siffatto trattamento/smaltimento, dovrà provvedere a caricare, prelevare, trasportare e smaltire i rifiuti CER 190812 e CER 190801 prodotti dalla S.A.. Il tutto - come chiarito sub precedente risposta al quesito n. 2 - in un'ottica di raggiungimento, al termine di durata del contratto d'appalto, della "parità/corrispondenza" tra i valori economici della prestazione principale e di quella secondaria.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventualità, si porgono distinti saluti.

Salerno, li 12.09.2017

«C.G.S. Srl»

Il R.U.P.

Ing. Domenico Sicignano